

# Capitolato speciale dell'assicurazione

## LOTTO 2

### RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/RCO)

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31/10/2018
Alle ore 24.00 del :	31/10/2021

Frazionamento

Annuale
---------

**SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**

**Art.1.1 – Definizioni**

<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Polizza:</b>	Il documento che prova l'assicurazione;
<b>Contraente:</b>	Flegrea Lavoro S.p.A.
<b>Assicurato:</b>	Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto: - Flegrea Lavoro S.p.A. - il Legale rappresentante, gli Amministratori ed i prestatori di lavoro aziendali
<b>Società o Compagnia:</b>	La Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto.
<b>Premio:</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Sinistro:</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Indennizzo:</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Franchigia:</b>	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Scoperto:</b>	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Massimale per sinistro:</b>	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo:</b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>Cose</b>	Sia i beni materiali sia gli animali.
<b>Danni Corporali</b>	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
<b>Danni Materiali</b>	Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, perdita, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
<b>Perdite patrimoniali</b>	Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, di morte o di danneggiamenti a cose.
<b>Appaltatore / Subappaltatore</b>	La persona fisica o giuridica cui il Contraente abbia affidato, mediante contratto di appalto o subappalto - a norma di legge - l'esecuzione di lavori, di servizi o forniture.
<b>Prestatori di lavoro</b>	Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge (anche ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008) in materia di rapporto o prestazione di lavoro e nell'esercizio dell'attività descritta in polizza. Tale definizione comprende: - I lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge; - I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall'art. 5 del D.Leg. 23/02/2000 n. 38; - I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n. 196; - I lavoratori di cui al D.Lgs. 276/2003 in applicazione alla Legge 14/02/2003 n. 30 (Legge Biagi) e successive modificazioni, ivi compresi quelli distaccati presso altri Enti o aziende, anche qualora l'attività svolta da tali Enti o aziende sia diversa da quella descritta in polizza, e quelli a domicilio/distanza (c.d. telelavoro); - I borsisti, i corsisti e gli stagisti.
<b>Retribuzioni lorde</b>	L'ammontare degli importi lordi erogati ai prestatori di lavoro, nonché ai soggetti terzi per la fornitura di manodopera.
<b>Broker incaricato</b>	Assiteca S.p.A filiale di Napoli mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

**Art. 1.2 – Descrizione dell'attività - Oggetto dell'assicurazione**

La società assicurata svolge , a puro titolo esemplificativo e non limitativo, i seguenti servizi:

**A - Servizio di raccolta integrata e trasporto dei rifiuti urbani**

- A/1 - Raccolta differenziata secco/umido dei rifiuti urbani riciclabili
- A/2 - Raccolta rifiuti urbani secchi non riciclabili
- A/3 - Lavaggio e sanificazione dei cassonetti
- A/4 - Rimozione cumuli abusivi presso i cassonetti
- A/5 - Sistema delle riciclerie
- A/6 - Trasporto dei rifiuti presso impianti di smaltimento e/o avvio a recupero/riciclo

**B - Servizi di pulizia e di igiene del suolo pubblico**

- B/1 - Spazzamento manuale e/o meccanizzato
- B/2 - Lavaggio strade
- B/3 - Spazzamento aree pubbliche ed ad uso pubblico ove si tengono i mercati
- B/4 - Lavaggio superfici circostanti i contenitori

**C - Servizi accessori su aree pubbliche**

- C/1 - Spazzamento aree pubbliche e ad uso pubblico all'aperto
- C/2 - Pulizia pozzetti stradali
- C/3 - Pulizia fontane
- C/4 - Pulizia aiuole
- C/5 - Sgombero discariche abusive
- C/6 - Raccolta rifiuti ingombranti
- C/7 - Raccolta siringhe
- C/8 - Pulizia spiagge libere
- C/9 - Spazzamento manuale e meccanizzato del parcheggio dell'area di risulta
- C/10 - Interventi supplementari di spazzamento manuale e meccanizzato
- C/11 - Interventi supplementari con idropulitrice e lavapavimenti, anche su pavimentazioni speciali
- C/12 - Servizio parchi ( pulizia)
- C/13 - Raccolta beni durevoli dismessi (dopo l'avvio delle riciclerie)

L'Azienda può estendere la propria attività a settori complementari, connessi od affini a quelli sopra indicati.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dagli Assicurati per statuto, legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

L'Azienda, qualora non gestisca in proprio servizi e competenze, può avvalersi di ditte appaltatrici o di altre Aziende od Enti appositamente delegati; in tal senso la garanzia vale per la RC che possa ricadere sull'Assicurato, a qualunque titolo, per fatti da questi commessi nell'esecuzione delle attività ad essi demandate.

Si devono intendere espressamente comprese le attività previste dal D.lgs n. 81/2008.

## **2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **2.1 - Prova del contratto**

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

### **2.2 - Pagamento del premio ed effetto delle garanzie**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

### **2.3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

### **2.4 - Durata del contratto**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

## **2.5 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

## **2.6 - Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

## **2.7 - Forma delle comunicazioni**

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

## **2.8 - Clausola broker**

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
6. La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico della Società aggiudicataria nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 8,00% (ottopercento). In ogni caso, tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Società alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.
7. Qualora il Contraente, successivamente alla data di pubblicazione del bando di cui alla presente gara, dovesse conferire un nuovo incarico di brokeraggio assicurativo, la Società aggiudicataria non sarà tenuta a riconoscere, limitatamente alle annualità successive alla prima, un'aliquota provvigionale superiore al 10,00 % (diecipercento).

## **2.9 - Coassicurazione e delega**

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

## **2.10 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
  - a) sinistri denunciati, con indicazione del nominativo della controparte;
  - b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
  - c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
  - d) sinistri senza seguito;
  - e) sinistri respinti;
  - f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.
2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
4. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

## **2.11 - Interpretazione del contratto**

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

## **2.12 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quello che non è espressamente regolato dalle norme contrattuali valgono le norme di legge.

### **2.13 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

### **3. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO**

#### **3.1 - Oggetto dell'assicurazione**

##### **A) Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti di cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività descritte nel precedente articolo 2.2 .

##### **Novero Terzi**

Si prende atto fra le parti che non sono considerati terzi esclusivamente:

- i prestatori di lavoro quando opera la garanzia R.C.O. di cui all'art. 3.1B.

Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi:

- a) qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio;
- b) per danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.

A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro, come sopra definiti (compresi gli Amministratori), anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività. Si conferma pertanto che sono considerati terzi a tutti gli effetti anche i consulenti, gli stagisti nonché tutti coloro che, sia in vista di una loro assunzione per selezione pubblica, che in occasione di corsi di aggiornamento o istruzioni, rapporti commerciali e non, attività ricreative organizzate del Circolo Dipendenti Aziendale, utilizzano le strutture di proprietà o in uso dell'Assicurato e/o svolgono la loro attività presso l'Assicurato medesimo, nonché tutti coloro che in occasione di attività dimostrative, effettuate su richiesta dell'Assicurato, utilizzino strutture anche non di proprietà dell'Assicurato medesimo.

##### **B) Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- ✓ ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, compresi gli infortuni "in itinere";
- ✓ ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D.Lgs 38/2000, o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte o per lesioni personali.

L'Assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, etc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla legge 196/97 e alle persone della cui opera, anche manuale, l'Assicurato si avvale in base al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 e alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi).

Nel caso in cui un Istituto Assicurativo, Previdenziale o altro Soggetto eserciti l'azione surrogatoria ai sensi dell'art. 1916 C.C. detti prestatori di lavoro di cui alla legge 196/97, al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 ed alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi), saranno considerati Terzi a tutti gli effetti.

La Società si impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d'ufficio del reato commesso dall'Assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. ed indipendentemente dall'accertamento giudiziale.

La garanzia è estesa al rischio delle **malattie professionali**, comprese quelle riconosciute come tali dalla magistratura o dalla Giurisprudenza di legittimità.



L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che abbiano dato luogo alla malattia.

La garanzia non è operante per:

- le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile.

Il massimale della garanzia RCO rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione ovvero originati dal medesimo tipo di malattia.

**C)** Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per:

- le azioni di rivalsa esperita dall'INPS, ai sensi dell'art.14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222, o da Enti similari.
- i danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone di cui deve rispondere.

### **3.2 - Estensioni di garanzia**

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

a) Responsabilità civile personale di tutti gli amministratori, i prestatori di lavoro utilizzati (compresi i responsabili delle attività di cui al D.lgs 81/2008, anche se non dipendenti), per danni arrecati, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, a terzi e prestatori di lavoro.

Questa estensione di garanzia è prestata entro i limiti dei massimali convenuti per l'assicurazione di R.C.T. per danni a terzi, e di R.C.O. per danni a prestatori di lavoro.

In ogni caso i massimali per sinistro della R.C.T. e della R.C.O. convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei prestatori di lavoro con l'Assicurato o fra di loro.

b) Responsabilità derivante all'Assicurato nella qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 C.C. Con riferimento alla guida di veicoli da parte di persone incaricate dall'Assicurato, si precisa che la garanzia di cui al presente alinea non è operante qualora i veicoli siano di proprietà dell'Assicurato stesso od allo stesso intestati al P.R.A., locati, dati in uso o usufrutto.

c) Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente, con riferimento all'assegnazione di appalti di opere e/o servizi e/o forniture commissionati dallo stesso.

d) Responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a terzi o cose di terzi causati:

1. dalla proprietà, esercizio e/o conduzione di fabbricati, terreni, strade, e strutture in genere (ad es. uffici, magazzini e/o depositi, stabilimenti, garages, officine, centrali termiche, centrali elettriche, impianti di autolavaggio, distributori di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura, giardini e piante, ascensori e/o montacarichi; discariche; impianti di trattamento rifiuti; ecocentri), ovunque ubicati ed a qualsiasi uso destinati;

2. dalla proprietà di impianti, macchinari, attrezzature, beni in genere;

3. dallo svolgimento delle operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria, lavori di ampliamento, demolizione, scavo, ristrutturazione o costruzione di fabbricati, nonché manutenzione, avviamento, prova, collaudo e pulizia di impianti e/o macchinari inerenti l'attività esercitata. Qualora le operazioni di cui al presente paragrafo vengano affidate a terzi, la garanzia varrà per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile.

e) Sono compresi nell'assicurazione i danni causati a mezzi di trasporto sotto carico e scarico, riempimento e svuotamento, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

- f) Responsabilità Civile per i danni (escluso il furto, l'incendio ed gli atti vandalici) ai veicoli di dipendenti e o di terzi stazionanti in parcheggi ed aree aziendali, compresi i veicoli, degli Amministratori aziendali;
- g) Partecipazione e/o organizzazione di mostre, fiere, mercati, convegni, cortei, manifestazioni, spettacoli e simili, organizzati sull'intero territorio nazionale.
- h) Responsabilità Civile per danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato disponga di altra copertura per detti danni mediante polizza incendio recante la garanzia "ricorso terzi-vicini-locatari", la presente estensione opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati mediante l'anzidetta polizza incendio. Limitatamente a tale estensione di garanzia il limite di risarcimento è di Euro 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso anno assicurativo; con l'applicazione di una franchigia di Euro 1.000,00 per ciascun sinistro.
- i) Sono compresi nell'assicurazione i danni i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza. Limitatamente a tale estensione di garanzia il limite di risarcimento è di Euro 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso anno assicurativo; con l'applicazione di una franchigia di Euro 2.500,00 per ciascun sinistro.
- j) Sono compresi nell'assicurazione i danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e ai locali (inclusi impianti fissi e gli infissi) ove si svolgono i lavori. Limitatamente a tale estensione di garanzia il limite di risarcimento è di Euro 250.000,00 per ciascun periodo assicurativo; con l'applicazione di una franchigia di Euro 1.000,00 per ciascun sinistro.
- k) Proprietà, detenzione e uso di qualsiasi tipo di materiale, meccanico o no, di qualsiasi mezzo e/o apparecchiatura azionati da qualsiasi forza, esclusa quella atomica, purché necessari alle attività esercitate ed in rapporto diretto o indiretto con queste ultime (ad es. attrezzature operatrici varie, macchine operatrici semoventi, sgombraneve, carrelli elevatori e altri mezzi o apparecchi per: sollevamento pesi, movimentazione di cose o persone, pompaggio, carico e scarico, calcolo, analisi, trasporto o traslazione, prevenzione sicurezza antincendio); si da atto che la garanzia è valida anche quando i veicoli a motore, macchinari ed impianti, siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, sempreché si tratti di persone idonee alla conduzione del mezzo e di età non inferiore ai 16 anni.
- l) Proprietà di cani e uso di guardie armate, compreso l'eccesso colposo di legittima difesa.
- m) Sono compresi nell'assicurazione i danni a condutture e impianti sotterranei. Limitatamente a tale estensione di garanzia il limite di risarcimento è di Euro 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso anno assicurativo; con l'applicazione di uno scoperto del 10%, con il minimo Euro 1.000,00 per ciascun sinistro.
- n) Responsabilità civile imputabile all'Assicurato per i danni alle persone ed alle cose, da cedimento, franamento, assestamento del terreno. Limitatamente a tale estensione di garanzia il limite di risarcimento è di Euro 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso anno assicurativo; con l'applicazione di uno scoperto del 10%, con il minimo Euro 1.000,00 per ciascun sinistro.
- o) Sono inclusi nell'assicurazione i danni ( esclusi i danni da incendio e furto ) alle cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia, a qualsiasi titolo o destinazione. Agli effetti di questa garanzia il limite di risarcimento è di Euro di Euro 150.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso anno assicurativo.
- p) Responsabilità civile derivante dai contenitori di rifiuti.
  1. Rischio statico di tutti i contenitori, (navi metalliche, cassonetti portarifiuti metallici o in vetroresina, contenitori per la raccolta differenziata in genere, etc.), di proprietà o in dotazione della Contraente, posti in aree pubbliche o private;
  2. Danni conseguenti alla movimentazione meccanica o manuale di cassonetti e contenitori in genere, anche se di proprietà di terzi, esclusi i danni ai contenitori medesimi.
  3. Danni subiti dagli autoveicoli in sosta e cagionati dai cassonetti, anche nell'ambito della loro movimentazione manuale, ivi compresi i danni da incendio.

4. Sono compresi anche i danni a terzi derivanti da avverse condizioni meteorologiche, quali, a titolo esemplificativo, temporali, raffiche di vento di qualunque intensità, che diano luogo a movimento dei contenitori assicurati o loro componenti.
- q) Responsabilità derivante all'Assicurato in conseguenza di erronea, insufficiente od omessa segnalazione stradale con cartelli, segnalatori luminosi e/o reti e/o transenne e/o nastri.
- r) Responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.
- s) L'assicurazione si intende operante anche nel caso in cui l'Assicurato sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile per lesioni a persone nei casi di aggressione per rapina verificatasi nelle sedi aziendali, attentati e/o atti violenti, legati a manifestazioni di natura sindacale; si dà atto, inoltre, che la garanzia opera anche per l'attività svolta all'esterno delle sedi durante il servizio dei portavalori.

### **3.3 - Inquinamento accidentale**

A parziale deroga di quanto previsto al punto a) dell'art. 3.6 "Esclusioni" si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Sono esclusi i danni relativi all'esistenza di discariche, impianti di depurazione, stoccaggio e smaltimento rifiuti.

La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di una franchigia per sinistro pari a € 5.000 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di € 500.000 per anno assicurativo.

### **3.4 - "R.C. personale distaccato"**

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti da:

- dipendenti di società od Enti distaccati presso il Contraente/Assicurato;
- dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società od Enti.

### **3.5 - Rinuncia alla rivalsa**

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza – fermo restando l'analogo diritto spettante all'Assicurato per legge - rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei prestatori di lavoro e/o Amministratori dell'Azienda Assicurata e delle persone delle quali il Contraente si avvale nello svolgimento della propria attività a qualsiasi titolo, salvo per il caso di dolo.

### **3.6 - Esclusioni**

L'assicurazione R.C.T. non comprende:

- a) i danni da inquinamento, non compresi al precedente art. 3.3;
- b) i danni da furto e rapina, non compresi al precedente art. 3.2;
- c) i rischi per i quali, in conformità alle norme della legge 24.12.69 n. 990 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR n. 973 del 24.11.1970 e successive modifiche ed integrazioni, è obbligatoria l'assicurazione "R.C. Auto", salvo quanto previsto all'art. 3.2;
- d) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili;
- e) alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonché i danni a fabbricati e/o cose in genere dovuti a vibrazioni del terreno;
- f) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- g) derivanti da alluvioni, inondazioni, caduta di valanghe e slavine, terremoti e calamità naturali in genere

- h) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – TSE; La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- i) derivanti da spargimento di acqua, fatti salvi quelli conseguenti ad una rottura di tubazioni e/o di condotte in genere; restano pertanto esclusi i danni da allagamento dovuti ad esondazioni di fiumi, laghi, bacini e corsi d'acqua in genere, nonché quelli dovuti a rigurgito o insufficiente deflusso di acqua da parte della rete fognaria.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- l ) verificatisi in connessione con trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- m ) da detenzione o impiego di esplosivi;
- n ) comunque occasionati, derivanti da detenzione, uso o manutenzione di amianto e/o sostanze componenti contenenti amianto;
- o ) comunque occasionati, derivanti da campi elettromagnetici e/o onde elettromagnetiche;
- p ) derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio.

### **3.7 - Franchigia frontale**

Relativamente all'assicurazione RCT, per ogni sinistro che comporti danni a cose è prevista l'applicazione di una franchigia di **Euro 2.500,00**, salvo i casi in cui le garanzie prevedano un importo minimo non indennizzabile o una franchigia di ammontare superiore.

## **4. NORME PARTICOLARI**

### **4.1 - Validità territoriale**

La garanzia assicurativa prestata è estesa a tutto il mondo.

La garanzia R.C.O. è operante in quanto analoga estensione sia stata concessa dall'I.N.A.I.L.; qualora l'I.N.A.I.L. non abbia concesso tale estensione, i dipendenti saranno considerati Terzi.

### **4.2 - Elementi per il calcolo del premio**

Il premio viene anticipato in base all'applicazione del tasso, che rimane fisso per tutta la durata del contratto, su un preventivo di retribuzioni/compensi lordi annui corrisposto al personale. Agli effetti del calcolo del premio per retribuzione/compenso si intende tutto quanto, al lordo delle ritenute, il prestatore di lavoro effettivamente riceve in compenso delle sue prestazioni.

### **4.3 - Regolazione del premio**

Il premio viene calcolato applicando il tasso (comprensivo di imposte) pattuito in polizza al preventivo delle retribuzioni lorde annue corrisposte al personale, con l'intesa che il detto tasso rimane fisso per tutta la durata del contratto, fatto salvo il suo adeguamento unicamente in relazione alla eventuale modifica delle imposte sui premi assicurativi.

Detto premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella scheda tecnica ed è soggetto a conguaglio definitivo alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come riferimento per il conteggio del premio. A tale proposito si prevede che:

#### **a. Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio.**

Entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società il consuntivo delle retribuzioni lorde corrisposte al personale nel medesimo periodo affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

L'eventuale differenza attiva o passiva di premio risultante dalla regolazione deve essere pagata dalla parte debitrice entro i 60 giorni successivi a quello di ricevimento, da parte del Contraente, della relativa appendice emessa dalla Società, inteso che l'eventuale differenza passiva verrà rimborsata al Contraente al netto delle imposte.

#### **b. Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati.**

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva eventualmente dovuta, la Società dovrà fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (premio a deposito più conguaglio).

### **4.4 - Denuncia dei sinistri - obblighi dell'assicurato**

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato, deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.

### **4.5 - Gestione delle vertenze di danno - spese legali**

La Società assume fino alla loro conclusione le vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra le Società e l'Assicurato secondo il rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

#### **4.6 - Gestione sinistri e liquidazione delle franchigie**

La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo. Per i detti sinistri, sin da ora, il Contraente/Assicurato dà mandato alla Società per trattare e definire anche la parte di risarcimento ai terzi danneggiati rientrante nello scoperto e/o nella franchigia; a tale fine si obbliga a rimborsare alla Società medesima le somme da quest'ultima anticipate per suo conto per i titoli menzionati.

Al termine di ciascun periodo assicurativo annuo la Società provvederà nei confronti del Contraente al recupero delle franchigie, mediante emissione di specifico documento recante:

- la data del sinistro
- il nominativo della controparte
- l'importo liquidato
- la data del pagamento
- l'importo da recuperare.

Il relativo rimborso dovrà essere effettuato dal Contraente alla Società entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

## SCHEDA DI POLIZZA

**Contraente/Assicurato**      **Flegrea Lavoro SpA**  
**P. IVA: 07748590630**  
**Via Cuma, 232**  
**80070 Bacoli (Napoli)**

**durata del contratto:**            **3 anni, con**  
**effetto dal:**                        **31.10.2018**  
**scadenza il:**                        **31.10.2021**  
**frazionamento**                      **annuale**

**Massimali assicurati:**

Per ogni sinistro R.C.T.O: con il limite di:	Euro 5.000.000,00
R.C. verso terzi (R.C.T.)	Euro 5.000.000,00 per sinistro Euro 5.000.000,00 per persona Euro 5.000.000,00 per cose
R.C. verso prestatori di lavoro (R.C.O.):	Euro 2.000.000,00 per persona

**Calcolo del premio**

Riferimento	Valori	Tasso pro mille imponibile	Premio imponibile
Preventivo retribuzioni annue lorde	<b>€ 1.400.000,00</b>		

Scomposizione del premio

<b>Premio annuo imponibile</b>	
<b>Imposte</b>	
<b>TOTALE</b>	

La Società

Il Contraente